


N. R.G. 16602/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT.
DOTT.
DOTT.



PRESIDENTE REL.
GIUDICE
GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16602 del ruolo generale dell'anno 2018
vertente tra

Q[REDACTED] FINANZE S.R.L.

attrice, con l'avv. **[REDACTED]**

e

A[REDACTED] P[REDACTED]

convenuta, con l'avv. **[REDACTED]** (r.m.)



Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola parte attrice all'udienza del 8.7.2022 e, perciò, quanto a parte attrice, come da foglio depositato telematicamente e, quanto a parte convenuta, come da comparsa di risposta.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 9.11.2018, Q. F. s.r.l. (da ora, per brevità, Q.F.), ha convenuto in giudizio A. P. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti per la violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi su di lei gravanti quale liquidatrice della società F. C. s.r.l. in liquidazione (da ora, per brevità, F.).

L'attrice ha esposto, in sintesi, che: a) in data 2.9.2013 aveva concluso con F. in persona della liquidatrice P. "due distinti contratti finalizzati ad accertare, in apposite relazioni, eventuali inadempimenti, da parte di B. C., delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di conto corrente n. 605880 [...] e dal contratto di mutuo n. 005362986057002 [...]"; b) il corrispettivo era stato pattuito nella misura fissa di € 5.200,00= oltre IVA, integrata dal "30% delle somme che B. C. avesse eventualmente corrisposto in esito all'accertamento di irregolarità poste in essere in esecuzione dei contratti bancari"; c) a seguito dell'accordo transattivo - concluso grazie alle sue prestazioni di consulenza - la banca aveva corrisposto a F. la somma di € 30.000,00=; d) il corrispettivo spettante ad essa attrice ammontava pertanto a € 15.372,00=; e) in data 2.4.2014, la P. aveva quindi sottoscritto una delegazione di pagamento, con la quale aveva autorizzato la banca delegata ad eseguire il pagamento della somma di € 15.372,00= direttamente in favore di essa attrice, quale delegataria; e) la delegazione di pagamento non aveva tuttavia avuto attuazione, avendo F. incassato direttamente l'intero importo erogato dalla banca; f) inutilmente aveva richiesto alla P. il pagamento della somma dovuta da F.

Tutto ciò premesso, Q.F. ha concluso perché il tribunale volesse condannare la P. al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in € 15.372,00=, o nella diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.

A [redacted] P [redacted] si è costituita in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.

Nel corso dell'istruzione, il difensore della convenuta ha rinunciato al mandato e non è stato più sostituito (parte convenuta si è, in sostanza, allontanata dal processo, non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale e ha omesso il compimento di ogni ulteriore attività difensiva).

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2022 sulle conclusioni richiamate in epigrafe.

2. Improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di conciliazione.

La convenuta ha eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, l'improcedibilità della domanda attrice per l'omessa attivazione della procedura di conciliazione contemplata dall'art. 7 ("*Clausola di conciliazione e Arbitrato*") di entrambi i contratti.

Parte convenuta si è tuttavia costituita in giudizio solo in data 21.2.2019 (sette giorni prima l'udienza di prima comparizione, fissata al 28.2.2019) e perciò tardivamente; l'eccezione deve essere quindi dichiarata inammissibile.

3. Merito.

Nel merito, è sostanzialmente pacifico in causa che:

- a) con distinti contratti in data 2.9.2013 Fossati ha conferito incarico a Q.F. per la "*analisi di anomalie bancarie, consegna documentazione, stesura relazione tecnica e recupero eventuali somme illecitamente percepite*" relativamente ai contratti di conto corrente n. 605880 e di mutuo n. 005362986057002 intrattenuti dalla stessa F [redacted] con B [redacted] C [redacted]
- b) il corrispettivo è stato pattuito nella misura fissa di € 2.600,00= oltre IVA per ciascun contratto, integrata dal "*30% delle somme che B [redacted] C [redacted] avesse eventualmente corrisposto in esito all'accertamento di irregolarità poste in essere in esecuzione dei contratti bancari*";
- c) a seguito di accordo transattivo, B [redacted] C [redacted] ha riconosciuto a F [redacted] la somma di € 30.000,00=;

pacifico in causa che nel patrimonio di F. [redacted] pur privo di beni immobili, sia transitata, quantomeno, la somma di € 30.000,00= corrisposta da B. [redacted] C. [redacted]

Le risultanze istruttorie non consentono poi di stabilire se il mancato perfezionamento dell'operazione di delegazione di pagamento, sicuramente convenuta dalle parti, sia stato conseguenza di un'intenzionale attività della P. [redacted] o, più semplicemente, della mancata disponibilità della banca ad aderire a tale soluzione; la circostanza non appare tuttavia decisiva, ben potendo Q.F. ottenere il pagamento del compenso spettante anche con forme diverse.

Deve escludersi, infine, che la prova della sussistenza dell'elemento del danno possa essere ricavata dal comportamento processuale, pur eloquente, della P. [redacted].

3.2. Per completezza, anche ai fini della regolazione delle spese di lite, va in ogni caso rilevata la palese inconsistenza delle difese svolte dalla P. [redacted] a sostegno della legittimità del suo operato.

La contestazione di (pretesi) inadempimenti di Q.F. appare francamente incompatibile con il risultato conseguito per effetto della transazione raggiunta con B. [redacted] C. [redacted] (risultato la cui congruità non risulta oggetto di contestazione da parte della P. [redacted]).

Risultano poi del tutto inconsistenti le censure relative alla (pretesa) opacità dei contratti stipulati da F. [redacted] con Q.F.; censure che si riducono al rilievo della mancata previsione espressa della deduzione dell'IVA sulla porzione di corrispettivo variabile (questione che, come ovvio, trova agevole soluzione sulla scorta delle disposizioni della legge fiscale).

L'importo riconosciuto a Q.F. alla stregua delle previsioni contrattuali appare effettivamente "generoso", ma di tale circostanza può eventualmente dolersi, al più, F. [redacted], quale parte contraente tenuta al suo pagamento, e non già la P. [redacted] in questa sede (ferma restando l'infondatezza di una eventuale contestazione di mera "eccessività" del compenso comunque pattuito).

Le (pretese) attività personalmente prestate dalla P. [redacted] in favore di Q.F. risulterebbero infine idonee a dar vita a un credito personale della P. [redacted] (e non di F. [redacted]) nei confronti di Q.F., ma sul punto va

Sentenza n. 3069/2022 pubbl. il 20/12/2022

RG n. 16602/2018

Repert. n. 6986/2022 del 20/12/2022

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

